

## ■ Protezione degli animali

# Benessere animale nella macellazione

## Tutte le novità

È entrato in vigore dal 1° gennaio 2013 il regolamento CE 1099/2009

*di Gianluigi Valsecchi*

Medico veterinario, Asl Lecco

***Dall'istituzione  
del responsabile  
della tutela  
del benessere animale  
ai metodi di stordimento  
e alle relative caratteristiche.  
Ecco cosa cambia  
con il reg. CE 1099/2009***

In data 24 settembre 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento CE 1099/2009 del Consiglio, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2013 e ha sostituito il d.lgs. 333/1998, attuazione della direttiva 93/119/CE.

Il regolamento disciplina l'abbattimento di animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce nonché operazioni di spopolamento in corso di malattie infettive e abbattimenti di emergenza.

Esso non si applica:

- durante gli esperimenti scientifici eseguiti sotto il controllo di un'autorità competente;
- durante le attività venatorie o di pesca ricreativa;

- durante eventi culturali o sportivi;
- ai volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.

Il regolamento contiene indicazioni per contribuire al rafforzamento del benessere degli animali nella fase di macellazione.

I principali obiettivi che tale provvedimento intende raggiungere sono i seguenti:

- migliorare la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
- assicurare una maggiore integrazione del benessere degli animali nel processo di produzione tramite procedure operative standard con la nomina del responsabile della tutela del benessere animale e della persona responsabile del controllo della correttezza dello stordimento degli animali macellati;
- aumentare il livello di competenza del personale addetto alla macellazione e alle operazioni correlate.

### Normativa di riferimento

Questa la normativa di riferimento in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento:

## Protezione degli animali

- decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333 «Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento»;
- regolamento CE 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento CE 1255/1997;
- regolamento CE 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- regolamento CE 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- regolamento CE 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento ;
- circolare Ministero della Salute del 7 gennaio 2013.

all'operatore stesso ed è autorizzato ad adottare azioni correttive. Deve infine essere in possesso di un certificato di idoneità.

Le competenze del responsabile della tutela del benessere animale contenute nel regolamento e specificate nelle procedure operative standard sono le seguenti:

- garantire la conformità del macello alle disposizioni delle norme vigenti per le questioni che riguardano il benessere animale;
- controllare che il personale del macello comprenda e intraprenda le azioni correttive necessarie a garantire il rispetto delle norme vigenti relative al benessere degli animali macellati.

Nell'insieme, il responsabile della tutela del benessere animale:

- opera come punto di contatto con le autorità competenti;
- fornisce orientamenti al personale che lavora nella catena di abbattimento;
- garantisce che gli orientamenti siano messi in pratica;
- garantisce l'applicazione efficace di procedure operative standard;
- tiene un registro delle misure adottate e registrati i relativi provvedimenti, che vengono conservati per 1 anno;
- controlla che tutto il personale svolga i suoi compiti conformemente alle norme in materia di benessere animale e alle specifiche procedure operative standard stabilite per il macello.

Per i piccoli macelli è prevista una deroga, in quanto non avranno l'obbligo di designare un

## Responsabile della tutela del benessere animale

Nel regolamento CE 1099/2009 è prevista l'istituzione di una nuova figura a tutela del rispetto del benessere nei confronti degli animali macellati. Tale figura viene definita con il termine di "responsabile della tutela del benessere animale". Il provvedimento prevede che sia l'operatore del settore alimentare (osa) a designarlo. Il responsabile della tutela del benessere animale, inoltre, è direttamente dipendente dall'osa, rende conto

**Tabella**  
**Tassi di conversione delle unità di bestiame**

Bovini adulti - equini	1 unità bestiame adulto
Altri bovini	0,5 unità bestiame adulto
Suini p. v. > a 100 Kg	0,20 unità bestiame adulto
Altri suini	0,15 unità bestiame adulto
Ovini e caprini	0,10 unità bestiame adulto
Agnelli capretti suinetti < a 15 Kg p.v	0,05, unità bestiame adulto 05 unità

responsabile della tutela del benessere degli animali se la loro attività di macellazione non supera le 1.000 unità di bestiame o i 150.000 volatili o conigli nell'anno.

### Le principali novità contenute negli allegati al regolamento CE 1099/2009

Nell'allegato I al regolamento viene descritto l'elenco dei metodi di stordimento e relative caratteristiche. Tale allegato contiene 4 tabelle relative a:

- metodi meccanici;
- metodi elettrici;
- metodi di esposizione a gas;
- altri metodi: iniezione letale

In ogni tabella e per ogni metodica di stordimento vi è rispettivamente la descrizione:

- del danno che provoca il metodo utilizzato;
- della condizione di utilizzo ( in quali specie animali va utilizzato e in quali circostanze);
- dei parametri fondamentali da osservare per un'efficacia dello stordimento.

Nell'allegato II viene introdotta la possibilità di utilizzare un dispositivo pneumatico a proiettile captivo per la specie bovina con gabbia di contenzione, con limitazione movimenti laterali e verticali della testa.

Le novità contenute nell'allegato III, invece, riguardano:

- la valutazione delle condizioni degli animali all'arrivo al macello da parte del responsabile della tutela del benessere animale;
- l'indicazione obbligatoria per ogni recinto della data e ora di arrivo degli animali;
- l'abbattimento sul posto degli animali non deambulanti;
- l'ispezione dei locali di stabulazione da parte del responsabile della tutela del benessere animale;
- il semplice stordimento mediante la recisione di entrambe le carotidi;
- la stimolazione elettrica, che può essere ese-

guita dopo la verifica dello stato di incoscienza dell'animale.

### Le procedure operative standard

Le procedure operative standard sono in insieme di istruzioni scritte, intese a raggiungere un'uniformità di esecuzione nella fattispecie il benessere degli animali.

Le stesse definiscono:

- *operatore*: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di un'impresa che svolga attività di macellazione di animali.
- *stordimento*: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea.

Tali procedure prevedono che:

- venga designata la persona responsabile della procedura di controllo delle operazioni di macellazione nel macello;
- l'abbattimento degli animali sia pianificato in anticipo e le operazioni correlate siano effettuate in conformità delle stesse procedure operative standard;
- dette procedure siano elaborate e applicate al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuate in conformità alle norme vigenti.

Per quanto riguarda lo stordimento, le procedure operative standard adottate presso l'impianto di macellazione devono specificare:

- chi controlla che le persone responsabili dello stordimento svolgano verifiche regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte;
- quando tale controllo evidenzia delle non conformità, chi e come vengono applicate le opportune azioni correttive;
- che nel caso di mancato rispetto dei criteri

## Protezione degli animali

venga effettuata una revisione delle operazioni di stordimento o abbattimento al fine di individuare le cause all'origine delle carenze e le modifiche che è necessario apportare a tali operazioni.

Inoltre:

- devono tener conto delle raccomandazioni del fabbricante nell'utilizzo della strumentazione utilizzata;
- devono essere rispettati i parametri fondamentali di cui all'allegato I, capo I, del reg. CE 1099/2009 per garantire l'efficacia dello stordimento;
- le operazioni di macellazione e correlate, di seguito elencate, devono essere eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme vigenti:
  - il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione;
  - l'immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell'abbattimento;
  - lo stordimento degli animali;
  - la valutazione dell'efficacia dello stordimento;
  - la sospensione o il sollevamento di animali vivi;
  - il dissanguamento degli animali vivi.

## Formazione del personale addetto allo stordimento

Un personale ben preparato e qualificato migliora le condizioni di trattamento degli animali. La competenza in materia di benessere degli animali riguarda la conoscenza dei modelli di comportamento di base e dei bisogni delle specie interessate, nonché dei segni di coscienza e sensibilità.

Fa riferimento, inoltre, alle conoscenze tecniche relative ai dispositivi di stordimento utilizzati. Pertanto, il personale che esegue determinate operazioni di macellazione e le persone che controllano l'abbattimento sono in possesso di un certificato di idoneità per l'espletamento delle rispettive fun-

zioni. Con l'entrata in vigore del reg. CE 1099/2009 il personale seguirà degli appositi corsi, come verrà indicato dall'autorità sanitaria.

A fini formativi sono individuate 3 categorie di operatori addetti alle operazioni di macellazione:

- operatori che alla data del 1° gennaio 2013 hanno oltre 3 anni di esperienza professionale pertinente e documentata. In tali casi il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria territorialmente competente sull'impianto di macellazione rilascia il "certificato di idoneità" di cui all'articolo 21 del regolamento CE 1099/2009. Tali operatori dovranno effettuare un percorso formativo teorico semplificato (senza parte pratica ed esame) di aggiornamento sul reg. CE 1099/2009, da effettuarsi entro l'8 dicembre 2015, con possibilità di fruizione anche attraverso una formazione a distanza;
- operatori che alla data del 1° gennaio 2013 hanno meno di 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata, ma che la matureranno entro l'8 dicembre 2015; in tali fattispecie il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente rilascia il "certificato di idoneità temporaneo" di cui all'articolo 21 sopracitato. Per questi operatori è previsto che dovranno lavorare sotto la supervisione di un operatore che possiede il certificato di idoneità; dovranno effettuare un percorso formativo semplificato (senza parte pratica ed esame) di aggiornamento in materia di reg. CE 1099/2009, con possibilità di un percorso di formazione anche a distanza;
- operatori che alla data dell'8 dicembre 2015 non avranno maturato 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata. Tali operatori devono obbligatoriamente acquisire il certificato di idoneità attraverso un percorso formativo teorico, pratico con esame finale. Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente potrà, in questi casi, rilasciare per tali operatori il "certificato di idoneità temporaneo" di cui all'articolo 21 del reg. CE 1099/2009, che prevede nell'attività lavorativa la supervisione di un altro operatore in possesso del certificato di idoneità.